

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.7 del 26 Marzo 2019

Riunione del 14 Marzo 2019

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Anselmo Carlevaro
Componenti: Avv. Aniello Merone
 Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA/6/2018/2019 – Reclamo della tesserata Miriam PANTANO, anche rappresentata dal genitore esercente la potestà genitoriale, Massimiliano PANTANO, avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale, con decisione C.U. 51 del 13 Febbraio 2019 (per non avere, in violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, dell’art. 19, c. 2 e 22 R.A.T., artt. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e degli artt. 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale, ottemperato alle convocazioni per l’inizio dell’attività agonistica nonché agli inviti a sottoporsi a visita medico sportiva da parte dalla società di appartenenza per le stagioni sportive 2017/18 e 2018/19)

Con reclamo del 4 marzo 2019, l’atleta Miriam PANTANO, anche in persona del genitore esercente la potestà genitoriale, Massimiliano PANTANO, contestava la decisione del Tribunale Federale (C.U. 51 del 21/02/2019 affisso il 22/02/2019) con la quale le veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il Tribunale Federale aveva ritenuto, a seguito di deferimento della Procura Federale ad istanza della Società MYMAMY Volley Reggio Calabria, che la condotta posta in essere dall’atleta, consistita nel non aver risposto alle convocazioni inoltrate dal sodalizio di appartenenza e di non essersi presentata agli appuntamenti fissati per effettuare la visita medica, fosse passibile di sanzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) insufficienza delle motivazioni addotte a giustificazione del mancato adempimento di obblighi e doveri stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare in tema di tesseramento; 2) mancata indicazione di elementi relativi alla dedotta incompatibilità ambientale, né introduzione del procedimento di scioglimento del vincolo a seguito della convocazione ricevuta per la stagione 2017/18; 3) mancata risposta alla convocazione ed all’invito di sottoporsi a visita medica per la stagione 2018/19, pur in presenza di apposita domanda di scioglimento del vincolo, essendo specifico onere della PANTANO riscontrare tali richieste. A tal proposito l’atleta aveva depositato una lettera inoltrata al sodalizio (non recapitata) con la quale veniva rappresentata la volontà di eseguire autonomamente la visita medica, senza tuttavia fornire alcuna attestazione circa l’invio del relativo certificato.

Sulla base, quindi, del mancato assolvimento degli obblighi connessi alle norme di cui al tesseramento e vincolo sportivo, il Tribunale Federale aveva ritenuto che la condotta dell’incolpata, fosse passibile di adeguata censura disciplinare.

L’atleta Miriam PANTANO presentava quindi reclamo sostenendo di aver subito, nel corso del vincolo tesserativo, vessazioni e persecuzioni tali da far decidere alla Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise di procedere allo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla

MYMAMY Volley Reggio Calabria. Deduceva che tale situazione era stata peraltro rappresentata con una nota inoltrata, in tempi non sospetti, alla Procura Federale, nella quale la PANTANO dichiarava di non conoscere le modalità di rinnovo del tesseramento in assenza di rituale visita medica e che la medesima non aveva intenzione di sottrarsi a tale visita, avendovi quindi proceduto autonomamente in data 14.08.2018, presso il Dipartimento di Prevenzione Aso Rc Unità Operativa di Medicina dello Sport in Reggio Calabria: il relativo certificato era stato messo a disposizione della CTA Sezione Distaccata. Rappresentava infine che il provvedimento di scioglimento del vincolo reso da quest'ultima CTA non era stato impugnato dal sodalizio di appartenenza (che, conseguentemente, era divenuto definitivo) e concludeva chiedendo la riforma totale del C.U. n. 51 del 13 febbraio 2019

L'esposto presentato dal MYMAMY Volley Reggio Calabria nei confronti dell'atleta (volto ad accertare la responsabilità disciplinare conseguente al mancato riscontro alle richieste di convocazione e visita medica) è stato superato dalla decisione della CTA Sezione Distaccata, che ha disposto lo scioglimento del vincolo sportivo.

Quest'ultima, con Comunicato del 17.11.2018, ha da un lato escluso il disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza (avendo convocato l'atleta nelle stagioni sportive 2017/18 e 2018/19, invitandola inoltre a sottoporsi a visita medica), ma dall'altro ha accertato che la PANTANO si è sottoposta, autonomamente ed a sue spese, alla visita medica ed ha rilevato una evidente incompatibilità oggettiva ed ambientale, acclamata e non risolvibile, in virtù della quale ha dedotto che l'atleta si trovasse nell'impossibilità di partecipare all'attività sportiva presso il sodalizio.

Appare evidente, pertanto, che il comportamento assunto dalla PANTANO nei confronti della MYMAMY Volley Reggio Calabria (con riferimento alla mancata risposta alla convocazione inoltrata dal sodalizio) abbia risentito di rapporti tesi e non superabili, accertati e non contestati.

Infatti, tale provvedimento, nel quale è emersa una grave situazione di incompatibilità ambientale, è divenuto definitivo poiché non impugnato dal sodalizio di appartenenza che, quindi, ne ha accettato e riconosciuto il contenuto.

Ne consegue che il reclamo proposto dall'atleta Miriam PANTANO è fondato e merita accoglimento.

Non sussistendo quindi comportamenti di rilevanza disciplinare

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto da PANTANO Miriam disponendo l'annullamento della decisione resa in data 13 febbraio 2019 dal Tribunale Federale con C.U. n. 51.

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

Roma, li 25 Marzo 2019

AFFISSO il 26/03/2019